

Civile Ord. Sez. U Num. 10021 Anno 2019

Presidente: TIRELLI FRANCESCO

Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

Data pubblicazione: 10/04/2019

ORDINANZA

sul ricorso 14313-2018 proposto da:

PUGLIESE VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sé medesimo;

- ricorrente -

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO,
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

127
—
19

- intimati -

per revocazione dell'ordinanza n. 10537/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 3/05/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2019 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatti di causa e ragioni della decisione

L'Avvocato Vincenzo Pugliese ha proposto ricorso per revocazione avverso l'ordinanza n. 10537/2018, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal predetto avverso la delibera del Consiglio Nazionale Forense di rigetto dell'impugnazione proposta avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano che, in data 8 ottobre 2012, lo aveva sanzionato con la censura per avere violato l'art. 22 del Codice deontologico previgente, essendo venuto meno ai doveri di lealtà nei confronti di un collega con riguardo alla restituzione di una somma pari ad Euro 392,60 senza dargliene preventiva comunicazione.

La parte intimata non si è costituita.

Il consigliere relatore ha depositato proposta ai sensi dell'art.380 *bis* c.p.c.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il procedimento è stato trattato in camera di consiglio.

Dovendo preliminarmente verificare l'ammissibilità del ricorso per Cassazione, questa Corte ha avuto modo di chiarire che il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 *bis* e 1 *ter* della l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente

costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata, ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso), ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio - cfr. Cass. n. 27480 del 30/10/2018 - .

Orbene, nel caso di specie, il ricorrente, che ha provveduto alla notifica del ricorso predisposto in forma cartacea e sottoscritto dal ricorrente a mezzo PEC, ha ommesso di depositare attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 *bis* e 1 *ter*, della l. n. 53 del 1994 e considerato che la parte intimata non si è costituita nel giudizio di revocazione.

Il ricorso è dunque inammissibile.

Nulla sulla spese, dando atto la parte intimata non si è costituita nel giudizio di revocazione e rilevato che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 *quater*, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dell'art. 13, comma 1 *bis*,


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 *quater*, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del

ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1 *bis*.

Così deciso in Roma, dalle Sezioni Unite, il 12.3.2019.

Il Presidente



DEPOSITATA IN

SEZIONE